Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 2002²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Lucerna

ai paragrafi 87-89 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 23 settembre 2001, nonché all'abrogazione del paragrafo 94 della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2001;

2. Obvaldo

agli articoli 49 capoverso 1, 74 capoverso 1, e 75 numero 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 dicembre 2001;

3. Glarona

all'articolo 78 capoversi 1 e 2 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 6 maggio 2001;

4. Soletta

all'articolo 11 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 2 dicembre 2001;

5. Basilea Campagna

ai paragrafi 40 capoverso 2, 42 capoverso 1, 51 capoverso 1, 82 capoversi 2 e 3, 83 capoverso 1 lettera c, 84 capoverso 1 lettera d, 85, 86 capoversi 1 e 2 (frase introduttiva) e 87 capoversi 1, 3 e 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 10 giugno 2001, nonché al paragrafo 29 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 2 dicembre 2001;

6. Appenzello Interno

all'abrogazione dell'articolo 37 numero 2 della costituzione cantonale, accettata nella Landsgemeinde del 29 aprile 2001;

1 RS **101** 2 FF **2002** 3177

2002-0191 3191

7. Turgovia

ai paragrafi 32, 49, 50 capoverso 3, 51 capoverso 2, e 59 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 10 giugno 2001, nonché all'abrogazione del paragrafo 99 della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 10 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3334